



In G.U. il decreto con le regole per il funzionamento

Assicuratori in cig

Al debutto il Fondo di solidarietà

DI CARLA DE LELLIS

stituito presso l'Inps il «Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale delle imprese assicuratrici». Tra le prestazioni garantite, prevista l'erogazione di un assegno straordinario a favore dei lavoratori in esubero per massimo 60 mesi fino al raggiungimento dei requisiti per la pensione. Due contributi per il finanziamento: 0,50% per le prestazioni ordinarie e massimo 1,50% per quelle straordinarie. A stabilirlo, tra l'altro, è il decreto interministeriale n. 33/2011 pubblicato sulla G.U. n. 73/2011, in vigore dal 14 aprile.

Accordo collettivo. L'istituzione del nuovo fondo è stata prevista dalle parti sociali (Ania e Fiba Cisl, Fisac Cgil, F.n.a., Snfia e Uilca) nel Ccnl del 17 settembre 2007, sulla base del mandato legislativo (legge n. 662/1996) che riconosce la facoltà d'introdurre in via sperimentale, in attesa dell'or-

ganica riforma del sistema degli ammortizzatori sociali, misure di sostegno a reddito e occupazione nell'ambito dei processi di ristrutturazione aziendale e per fronteggiare situazioni di crisi, per le categorie e settori di impresa sprovvisti di tale sistema.

Le prestazioni del fondo. Il nuovo fondo ha lo scopo di attuare, nei confronti dei lavoratori delle imprese alle quali si applica il predetto ccnl (assicurativi), interventi che, nell'ambito di processi di ristrutturazione e/o in caso di crisi o di rilevante riorganizzazione aziendale o di riduzione o trasformazione di attività o di lavoro favoriscano il mutamento e il rinnovamento delle professionalità e realizzino politiche di sostegno a reddito e occupazione.

In via ordinaria, il fondo provvede a contribuire al finanziamento dei programmi formativi oppure di riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi fondi nazionali o comunitari. E provvede altresì al finanziamento di specifici trattamenti a

favore dei lavoratori interessati da riduzione dell'orario di lavoro o da sospensione temporanea dell'attività lavorativa anche in concorso con gli appositi strumenti di sostegno previsti dalla legislazione vigente. In via straordinaria, invece, il fondo eroga assegni straordinari al sostegno al reddito, in forma rateale, inclusi i relativi contributi, riconosciuti ai lavoratori ammessi a fruirla per un periodo massimo di 60 mesi fino alla maturazione dei requisiti per la pensione Inps, i più prossimi tra anzianità e vecchiaia.

Gli oneri per le aziende. Il finanziamento del fondo (delle prestazioni) avviene con un contributo ordinario dello 0,50%, di cui lo 0,375% a carico del datore di lavoro e lo 0,125% a carico del lavoratore (per il primo anno di operatività del fondo, l'onere è a totale carico del datore di lavoro). Inoltre, è previsto un ulteriore contributo addizionale in misura non superiore all'1,50%, a carico del datore di lavoro, in caso di erogazione di prestazioni straordinarie.

—© Riproduzione riservata—

